

26 marzo 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Previdenza e lavoro > Inps**

Indennità Covid DL Sostegni: prime indicazioni dall'Inps

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Con il Messaggio n. 1275 pubblicato il 25 marzo 2021, l'Inps - in attesa della pubblicazione della circolare attuativa - ha fornito le prime informazioni in ordine alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, previste dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Indennità Covid- L'articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l'erogazione di una indennità *una tantum* di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle richiamate precedenti tutele:

- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tali lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum di cui al medesimo articolo 10, comma 1, ma la stessa sarà erogata dall'Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Il decreto Sostegni prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

Tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva, il decreto Sostegni ha anche inserito anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, il comma 6 del citato articolo 10 ha introdotto un elemento di

novità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di indennità COVID-19 a favore di detta categoria di lavoratori.

Infatti, mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere - in un dato arco temporale – almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma 6, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate di contributi), ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l'accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

In merito alle predette indennità viene, inoltre, precisato che non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Si fa presente, infine, che per ricevere la prestazione, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare **domanda all'Inps**, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall'Inps per i cittadini e per gli Enti di Patronato.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpl - Con riferimento all'indennità di disoccupazione NASpl, si ricorda che il decreto Sostegni ha introdotto delle novità in merito ai requisiti di accesso.

In particolare, l'articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 22 del 2015.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it